

NUOVI OBBLIGHI PER LE SOCIETA' SPORTIVE

per le nuove Società e per le società che non hanno ancora adeguato lo statuto,
(leggere attentamente queste note e i fogli seguenti)

Le nuove normative ministeriali indicano come assolutamente obbligatorie alcune integrazioni o modifiche dello statuto delle associazioni sportive, delle società sportive appartenenti agli Enti di Promozione Sportiva ed alle Federazioni dilettantistiche. Anche se, a prima vista, alcune di queste integrazioni o modifiche possono sembrare banali, è necessario inserirle nello statuto della società sportiva. Solo ed esclusivamente la presenza di tali modifiche, con l'approvazione dello statuto e la registrazione del medesimo, potranno conferire alle società lo *status di "società sportiva dilettantistica"* e, come tale, permettere alla stessa società: 1) di accedere alle agevolazioni fiscali ed amministrative previste dalla legislazione italiana; 2) di accedere a contributi istituzionali (comunali, provinciali e regionali); 3) di poter gestire impianti sportivi pubblici; 4) di mantenere il diritto di priorità sull'utilizzo di impianti sportivi pubblici.

La bozza del nuovo statuto, stampato nelle pagine seguenti, riporta le nuove diciture che dovranno comparire fedelmente ed obbligatoriamente, ma l'articolato generale può essere integrato a seconda delle esigenze delle società. Per cui, all'interno dello statuto, possono essere riportati (o confermati) articoli specifici di interesse particolare per la società sportiva, purchè tali articoli non siano in contrasto con le nuove direttive ministeriali, con le finalità dell'Associazione di appartenenza (nel nostro caso l'US ACLI e le ACLI) e con lo statuto nazionale dell'US ACLI.

RIASSUNTO SINTETICO DELLE PRASSI DA ASSOLVERE:

- Convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci della società per provvedere alle modifiche dello statuto (si ricorda la possibilità di convocazione in 1^a o 2^a convocazione)
- Modifica dello statuto secondo le indicazioni della bozza allegata nelle prossime pagine ed approvazione da parte dell'assemblea
- Elaborazione del verbale (corretto e completo in ogni sua parte) dell'assemblea riportante l'approvazione dello statuto o delle modifiche statutarie
- (solo per le nuove società: Elaborazione dell'atto costitutivo ed approvazione dell'assemblea)
- Registrazione *all'ufficio unico delle entrate* competente del territorio: del nuovo statuto (o delle sole modifiche se il vecchio statuto era già registrato), del verbale dell'assemblea riportante le modifiche o l'intero statuto e dell'atto costitutivo (quest'ultimo solo per le nuove società). Si vedano i costi nella nota della Presidenza Nazionale riportata nella pagina seguente.

N.B.: l'iscrizione ALL'ALBO NAZIONALE delle SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE diverrà automatica al momento dell'affiliazione (provvederà la Sede Nazionale ad inviare i dati necessari), ma solo se sono stati assolti gli obblighi previsti dalle nuove normative.

**E' possibile richiedere in Sede Provinciale copia dei testi riportati nelle pagine seguenti,
richiedendo invio tramite e-mail o riversamento in floppy-disk o CD-ROM**

NOTA DELLA PRESIDENZA NAZIONALE DELL'US ACLI

I requisiti statutari delle associazioni sportive dilettantistiche.

Cari amici,

nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004 e n. 136 del 28 maggio 2004 sono stati pubblicati due provvedimenti legislativi nei quali sono contenute importanti disposizioni concernenti le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il primo (legge 21 maggio 2004 n. 128, art. 4 comma 6 bis) con le modifiche apportate all'art. 90 comma 18 della legge 289/2002 precisa i requisiti che debbono contenere gli statuti delle società e associazioni sportive per essere riconosciute come tali e conseguentemente usufruire delle facilitazioni fiscali per esse previste, della priorità sull'utilizzo delle strutture pubbliche (scuole, impianti, ecc. ..) e di eventuali contributi pubblici.

Il secondo provvedimento (D.Lgs. 28 maggio 2004 n. 136) conferma la centralità del CONI nello sport, gli assegna la funzione di organismo che riconosce la "qualità sportiva" di società o di associazioni dilettantistiche, di compilare l'elenco di tali società ed associazioni e di trasmetterlo annualmente al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate, ai fini della legittima fruizione dei benefici fiscali previsti in favore delle stesse.

In considerazione che **solo** le associazioni che avranno statuti conformi alle disposizioni vigenti (D.Lgs. 460/97-L.289/2002-L.128/2004) potranno usufruire delle facilitazioni suddette, abbiamo ritenuto utile predisporre uno statuto tipo, contenente tutte le clausole delle leggi richiamate, che, con gli opportuni adeguamenti alle situazioni concrete, può essere adottato dalle nostre associazioni sportive.

Per facilitare il confronto tra gli statuti esistenti e quello che vi alleghiamo, **abbiamo scritto in corsivo le parti obbligate dalle leggi citate.**

Vi ricordiamo che le eventuali modifiche da apportare agli statuti esistenti debbono essere approvate da una assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata, e che tale verbale, assieme allo statuto modificato (o le sole modifiche apportate se il vecchio statuto era già registrato) vanno registrati presso l'Ufficio Unico delle Entrate competente per territorio, al costo Euro 129,11 più una marca da bollo da Euro 10,33 ogni 4 pagine; qualora lo statuto modificato avesse forma di "atto pubblico", anche le modifiche vanno registrate dal notaio.

E' necessario che, all'atto dell'affiliazione o riaffiliazione delle Associazioni, i dirigenti provinciali controllino la regolarità degli statuti, in quanto sono corresponsabili della conformità degli elenchi delle associazioni dilettantistiche, trasmessi al CONI dalla segreteria nazionale.

Richiamiamo all'attenzione delle Associazioni e delle Società Sportive l'urgenza di far adottare il nuovo statuto e di registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate in quanto le suddette norme sono in vigore dal 24 maggio scorso.

Cordiali saluti.

La Presidenza Nazionale US ACLI

Bozza di Statuto tipo della Società Sportiva Dilettantistica (*In corsivo: le parti obbligate dalle leggi*)

Art 1: Costituzione e Sede

Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata: "....." con sede in Via/Piazza N° Cap

Art 2: Scopi e finalità

L'Associazione sportiva:

- a) *ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportive dilettantistiche di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie;*
- b) *promuove la crescita umana e sociale dei propri soci attraverso l'organizzazione di percorsi ed iniziative culturali, ricreative, educative e formative comprese attività didattiche per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva;*
- c) *sviluppa il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità;*
- d) *si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento dell'US Acli ed a partecipare al programma di attività definito dal Comitato Provinciale;*
- e) *opera senza fini di lucro in conformità alle leggi nazionali e regionali sull'associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;*
- f) *concorre alla salvaguardia ed allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità, improntando le sue attività alla lealtà ed all'osservanza dei principi e delle norme sportive;*
- g) *deve avere un minimo di 10 iscritti, dei quali almeno 4 con più di 15 anni e 3 che abbiano raggiunto la maggiore età;*
- h) *accoglie e trasmette alla Presidenza Provinciale le iscrizioni e le adesioni all'US Acli;*
- i) *usufruisce dei servizi e dei supporti organizzativi decisi dalla Presidenza provinciale;*
- j) *ha i requisiti richiesti per accedere ai mutui agevolati del Credito Sportivo per l'impiantistica sportiva.*

Art 3: Soci dell'associazione

Possono essere soci dell'associazione sportiva tutti i cittadini che ne condividono le finalità *non sono tuttavia ammessi soci temporanei.*

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio di Presidenza su modulo a ciò predisposto; la presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale; è compito della Presidenza ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa *e sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:*

- *hanno un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi ;*
- *non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;*
- *non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;*
- *non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.*

Alle cariche sociali che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età, in regola con il pagamento della tessera sociale e di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all'attività dell'associazione sportiva; *la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili.*

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie e *possono essere sospesi, espulsi o radiati nei casi in cui:*

- *non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ed altre delibere prese dagli organi sociali;*
- *si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;*
- *arrecassero danni morali o materiali all'associazione sportiva..*

Avverso la sospensione, l'espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi di Giustizia dell'US Acli.

I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente Statuto.

Art 4: Gli organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sportiva sono l'assemblea dei soci, la presidenza, il presidente ed il collegio dei revisori dei conti.. *Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.*

Art. 5: L'Assemblea

L'assemblea della Associazione Sportiva:

- a) è l'organo sovrano della Associazione Sportiva;
- b) è costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari *che non possono delegare la loro rappresentanza ad altri iscritti*;
- c) è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei soci, la Presidenza Provinciale o quella Regionale d'intesa con la Presidenza zonale dove questa è costituita; la convocazione deve:
 - avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
 - essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza Provinciale e Regionale e, ove siano costituiti, agli organi zonali;
 - indicare la data ed il luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora, gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori;
- d) decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte della Presidenza;
- e) approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo inviandone per conoscenza copia alla Presidenza Provinciale;
- g) apporta modifiche allo statuto ed approva eventuali regolamenti.

L'assemblea dell'Associazione Sportiva, alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente, è convocata con all' OdG:

- elezione del Presidente;
- *determinazione della composizione della Presidenza in base alle specifiche caratteristiche dell'Associazione, tenendo presente che ne fanno parte di diritto un rappresentante degli atleti ed un rappresentante dei tecnici designati in apposite riunioni organizzate dalla Presidenza;*
- elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri componenti la Presidenza tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell'organizzazione e dell'amministrazione;

L'assemblea dell'Associazione Sportiva, in caso di convocazione del Congresso Provinciale US Acli o della Conferenza Organizzativa e Programmatica Provinciale, elegge i delegati secondo le norme stabilite dall'apposito Regolamento.

Le delibere dell'Assemblea e i rendiconti consuntivi devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione il 50% più uno degli iscritti ed in seconda convocazione almeno un terzo degli iscritti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ari. 6 La Presidenza dell'Associazione Sportiva

La Presidenza:

- a) è l'organo esecutivo dell'Associazione sportiva che sviluppa il programma stabilito dall'assemblea dei soci;
- b) è convocata dal Presidente;
- c) dura in carica 4 anni, ma decade qualora per dimissioni o altri motivi venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall'assemblea;
- d) procede all'elezione del Presidente tra i suoi componenti se l'assemblea le ha delegato tale funzione e su proposta del Presidente procede all'attribuzione delle responsabilità associative ad altri soci.

I componenti della Presidenza non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Le riunioni della Presidenza sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7 :II Presidente

Il Presidente:

- a) *ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;*
 - b) convoca e presiede la Presidenza e cura l'attuazione delle sue deliberazioni;
 - c) stipula gli atti inerenti l'attività associativa;
 - d) in caso di impedimento o di prolungata assenza ha facoltà di delegare sue funzioni al Vice Presidente;
- Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla sua elezione tali consegne devono risultare da apposito processo verbale ed essere portate a conoscenza della Presidenza alla prima riunione.

Art 8 : II Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) è composto da tre componenti eletti con le stesse modalità previste per l'elezione della Presidenza e durano in carica per lo stesso periodo e che *restano in carica anche in caso di decadenza della Presidenza;*
- b) elegge fra i suoi componenti il presidente che convoca e presiede le riunioni del Collegio;
- c) ha i compiti di:
 - verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili;
 - esaminare e controllare il conto consuntivo;

- redigere una relazione sui contenuti del rendiconto consuntivo all'Assemblea.
I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni della Presidenza senza diritto di voto.

Art. 9: Processi verbali

Di tutte le riunioni dell'assemblea, della Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri e trasmesso per opportuna conoscenza alla Presidenza Provinciale US Acli.

Art 10: Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune;
In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la Sede Provinciale.

Art 11: Ricorsi

Le denunce per atti contrastanti con lo Statuto sono demandate in prima istanza, al Collegio Regionale dei Probiviri US Acli ed in seconda istanza, al Collegio Nazionale dei Probiviri US Acli.

Le questioni inerenti la disciplina sportiva seguono le norme del "regolamento di disciplina" dell'US Acli.

Art 12: Modifiche Statutarie

Lo Statuto può essere modificato *solo* con decisione dell'Assemblea dei Soci; in caso di variazioni imposte da leggi dello Stato o delle Regioni è competente la Presidenza.

Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei Soci presenti purché rappresentino la maggioranza dei soci.

Art 13: Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta per delibera dell'Assemblea, presenti 2/3 dei soci con diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione o di mancata riaffiliazione od adesione:

- i beni patrimoniali dati in uso all'Associazione dall'US Acli ai vari livelli ritornano in possesso dell'US Acli,
- i beni di proprietà dell'Associazione sportiva saranno devoluti alla Presidenza Provinciale US Acli o a strutture similari e comunque per fini di utilità sociale.

Art. 14: Rinvio delle norme

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si rimanda alla Statuto Nazionale US Acli ed al suo regolamento di applicazione al quale l'Associazione s'impegna a conformarsi.

N.B.: il Collegio dei revisori non è necessario se si tratta di una associazione piccola .